Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 402.

Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclusiva dall'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1941, n. 967, concernente la disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1942, n. 46, concernente la devoluzione all'Erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci accentrate;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, concernente la costituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, con il quale sono fissate le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per gli scambi e per le valute con il decreto-legge 13 gennaio 1941, numero 33, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1941, n. 967, è devoluta al Ministro per il commercio con l'estero, che a tal fine provvede di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Le autorizzazioni comunque concesse ad enti, società e imprese individuali per le importazioni in esclusiva dall'estero di determinate merci cessano di avere effetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro accerta le somme che gli enti, le società e le imprese, di cui al precedente articolo, debbono versare all'Erario, corrispondenti alla differenza fra il prezzo al quale le merci accentrate sono state cedute alle ditte destinatarie ed il costo delle merci estere risultante ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 dicembre 1941 sulla destinazione all'Erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci accentrate.

Ai fini del precedente comma, sino a quando sarà ultimata la gestione delle merci accentrate importate o in corso di importazione a tutto il giorno antecedente a quello della entrata in vigore del presente decreto e saranno versati gli utili che debbono essere devoluti all'Erario, l'Amministrazione e l'eventuale liquidazione degli enti, delle società e delle ditte predette, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, il quale può anche disporre presentazione di conti e quanto altro riterrà necessario ai fini medesimi.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre in relazione alle singole situazioni, anche prima della definizione, versamenti parziali in conto degli utili definitivi.

Art. 4.

Gli utili accertati e definiti dovranno essere versati allo Stato dagli amministratori degli enti, società o imprese individuali sotto la loro personale responsabilità, non oltre il secondo mese successivo a quello nel quale gli utili sono stati accertati e definiti.

In caso di ritardo, salva ogni azione da parte del Tesoro a tutela dell'Erario, gli inadempienti dovranno corrispondere allo Stato gli interessi di mora sulle somme non versate nella misura non inferiore a quella comunemente corrisposta per i finanziamenti bancari.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI — CORBINO — SCOCCIMARRO — SEGNI — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 403.

Modificazione dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme le altre condizioni stabilite dall'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la promozione degli aggiunti giudiziari a giudici o sostituti procuratori della Repubblica non può essere conferita se non dopo un biennio di effettivo e continuativo esercizio delle funzioni di pretore.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai magistrati che hanno conseguito la nomina ad uditori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Nell'assegnazione della sede per promozione a giudice o sostituto procuratore della Repubblica si ha riguardo, oltre che alle circostanze indicate nell'articolo 193 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche all'esercizio delle funzioni di pretore per un biennio in sedi disagiate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n. 404.

Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133;

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304;

Visto il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni non è consentito alle imprese nazionali ed estere che possiedano un capitale sociale o se trattasi di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia inferiore:

a) a lire cento milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni;

b) a lire cinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio sia limitato all'assicurazione contro i danni e comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire venticinque milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ma vi siano comprese quelle contro uno o più de seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, grandine e furti;

d) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio di tutti gli altri rami non specificati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Alle imprese che esercitano uno solo dei rami contemplati nella precedente lettera *d*) potrà essere consentito, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che il capitale sociale o fondo di garanzia, sia limitato ad una somma minore purchè non inferiore a lire cinque milioni.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all'entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all'aumento necessario perchè il capitale sociale o fondo di garanzia non risulti inferiore ai due quindi delle misure indicate nel precedente art. 1. Le imprese stesse dovranno fornire non oltre il 31 gennaio successivo, al Ministero dell'industria e del commercio, la prova di avere ottemperato all'obbligo stabilito dal presente articolo.

Contro le imprese inadempienti si procederà a norma degli articoli 46 e seguenti del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè delle successive disposizioni integrative, modificative e regolamentari.

Tali norme saranno applicabili in quanto non risultino incompatibili con quelle contenute negli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) alle imprese già autorizzate ad operare in Italia e che siano in esercizio da oltre un decennio al 31 dicembre 1947;

b) alle società di mutua assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno sede;

c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operano nell'ambito della provincia ove hanno la sede in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, sempre che l'ammontare dei premi annui

non superi in ogni singolo comune la somma di lire 150.000.

L'esenzione prevista dalla precedente lettera *a*) si intende limitata ai rami di assicurazione che l'impresa ha legalmente esercitato durante tutto il decennio ed a quelli il cui esercizio, pure essendo stato autorizzato successivamente, non richieda a norma del precedente art. 1 il possesso di un capitale minimo superiore a quello previsto per i rami esercitati durante tutto il decennio.

Art. 4.

E' elevato a lire cinque milioni il capitale minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, per l'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi assunta con impegno di corrispondere utili sulla gestione stessa.

Alle società o enti comunque costituiti i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività suddetta con un capitale minore di lire cinque milioni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 2 a meno che non ricorrano le condizioni previste dal primo comma lettera *a*) dell'art. 3 nel qual caso gli enti stessi sono esenti dall'obbligo di aumentare il capitale.

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono elevati rispettivamente a lire un milione e tre milioni.

Sono altresì elevate a lire seicentomila ed a lire un milione e cinquecentomila le misure minime stabilite dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, per la cauzione dovuta rispettivamente per l'esercizio di un solo ramo o di più rami di assicurazione contro i danni.

L'esenzione dall'obbligo di costituire la cauzione stabilita dal terzo comma dell'articolo sopra richiamato per le società di mutua assicurazione e per le società cooperative che operano in un solo comune, avrà luogo quando l'importo annuo dei premi o contributi raggiunto dalla società non superi lire centomila per ogni ramo e lire cinquecentomila complessivamente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 405.

Trattamento economico degli assuntori ferroviari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le competenze degli assuntori ferroviari che prestano la loro opera personale, con o senza l'ausilio di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da questo controllate, contro corrispettivo fisso mensile, saranno determinate con decorrenza 1° ottobre 1945 in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e da una indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 3.

La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta il 1° gennaio 1939 adeguandola, se occorre, all'attuale entità delle prestazioni e maggiorandola del 440 %.

Qualora manchi la retribuzione al 1° gennaio 1939, questa sarà determinata mediante ragguaglio con prestazioni aventi caratteristiche affini.

Art. 4.

L'indennità di carovita sarà determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei comma seguenti.

Per coloro che prestino servizio per meno di otto ore giornaliere, l'indennità di carovita sarà ridotta a tanti ottavi quante sono le ore di servizio prestate, contando per ora intera le frazioni superiori a mezz'ora e trascurando quelle inferiori.

Per coloro che prestino servizio discontinuo, le prestazioni ai fini della determinazione dell'indennità di carovita, saranno ragguagliate a giornata, dividendo il numero presumibile di ore di servizio da prestarsi in un anno per 300

Se il servizio prestato non supera le quattro ore giornaliere, la indennità di carovita non potrà eccedere l'importo della retribuzione e non sarà soggetta a variazione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche per la determinazione dei compensi da corrispondersi ai coadiutori e dipendenti degli assuntori.

L'indennità di carovita, peraltro, sarà determinata nei loro confronti nella misura di L. 4000 mensili lorde salvo gli aumenti e le diminuzioni di cui all'art. 5 di detto decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e salvo l'applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

Il nuovo trattamento economico dovrà, in ogni caso, assicurare un miglioramento minimo del 30 % su quello goduto al 30 settembre 1945 dagli assuntori e loro coadiutori e dipendenti e non potrà eccedere il 40 % del trattamento stesso.

Qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 30 %, la differenza per raggiungere il miglioramento minimo sarà considerata come assegno personale; se invece il nuovo trattamento economico superi quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 40 %, sarà ridotta la indennità di carovita di quanto occorre per contenere il miglioramento entro l'anzidetto limite massimo.

Nella determinazione del limite massimo previsto dal 1° comma del presente articolo, non va tenuto conto delle quote complementari dell'indennità di carovita previste per le persone a carico oltre le prime due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 406.

Ricostituzione del comune di Micigliano (Rieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 803;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Micigliano, aggregato con regio decreto 29 marzo 1928, n. 803, al comune di Antrodoco, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Micigliano ed il nuovo organico del comune di Antrodoco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 803.

Al personale già in servizio presso il comune di Antrodoco che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.

Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paderna, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108, al comune di Spineto Scrivia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paderna ed il nuovo organico del comune di Spineto Scrivia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108.

Al personale già in servizio presso il comune di Spineto Scrivia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 408.

Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ex militari che beneficiano della pensione privilegiata di guerra di 1ª categoria e degli assegni di superinvalidità, ciechi di ambo gli occhi, o paraplegici, o amputati anatomici bilaterali dell'arto superiore, o amputati bilaterali di coscia, o che presentano mutilazioni equivalenti, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta nella misura di L. 6000 o di L. 8000 lorde mensili, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano in centri fino a 100 mila abitanti o con popolazione superiore.

Art. 3.

Al fine della concessione dell'indennità gli interessati dovranno inoltrare domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale dovrà accertare che la loro minorazione è compresa in quelle contemplate nell'art. 1.

Art. 4.

Al pagamento dell'indennità provvederà l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui saranno assegnati dal Ministero dell'assistenza post-bellica i relativi fondi. L'Opera eseguirà mensilmente tale pagamento, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal competente Comando dei carabinieri ed attestante la effettuazione e la durata del servizio di accompagnamento, nonchè il nominativo dell'accompagnatore.

Art. 5.

Quando gli invalidi di cui all'art. 1 siano ricoverati in istituti a fini rieducativi od assistenziali, l'indennità sarà corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'indennità rimane sospesa, quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

Art. 6.

Gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, saranno effettuati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza postbellica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-1947;

Ritenuto che uno dei componenti del Consiglio anzidetto è stato nel sovramenzionato decreto di nomina indicato per errore con il cognome di Guarnieri invece che con quello di Granozzi e che, pertanto, occorre procedere alla rettifica del decreto medesimo;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945 citato nelle premesse, è rettificato nel senso che alle parole « dottor Guarnieri Gaetano », vengano sostituite le altre « dottor Granozzi Gaetano ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 93. — FERRARI

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1946.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1946, il colonnello di porto in posizione ausiliaria Lomazzi Silvio è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire 900 (novecento).

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

(4204)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50% ordinarie emesse in dipendenza del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

PARTE I

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1946, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale:

Cartelle 1ª emissione - 9ª estrazione

Unitarie: 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1546 - 1547 - 1548.

Quintuple: 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1576 - 1577 - 1578.

Decuple: 448 - 449 - 450 - 967 - 968 - 969 - 1021 - 1022 - 1023 - 1477 - 1478 - 1479 - 1516 - 1517.

Ventuple: 15 - 16 - 155 - 156 - 175 - 176 - 263 - 264 - 457 - 458 - 1025 - 1026 - 1173 - 1174.

Cinquantuple: 50 - 102 - 250 - 349 - 436 - 623 - 693 - 758 - 832 - 1172 - 1258 - 1479 - 1534.

Cartelle 2ª emissione - 8ª estrazione

Unitarie: 1866 - 1867.
Quintuple: 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950.
Decuple: 1842 - 1950 - 1951 - 1952.
Ventuple: 1943 - 1961 - 1962 - 2199 - 2200.
Cinquantuple: 1892 - 1962 - 2123 - 2225.

Cartelle 3ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760.
Quintuple: 2627 - 2628 - 2629 - 2630.
Decuple: 2379 - 2380 - 2381.
Ventuple: 2917 - 2918 - 3051 - 3052.
Cinquantuple: 2341 - 2420 - 2578 - 2772.

Cartelle 4ª emissione - 5ª estrazione

Unitarie: 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095.
Quintuple: 3132 - 3133 - 3134.
Decuple: 3573 - 3666 - 3667 - 3668.
Ventuple: 3489 - 3715 - 3716.
Cinquantuple: 2952 - 2968 - 2994 - 3163

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1946.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1947, in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore, o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate, o direttamente a questa Direzione generale in via Goito n. 4 se i richiedenti risiedono nella Provincia di Roma, o a mezzo delle Intendenze di finanza - Uffici provinciali del Tesoro - se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

PARTE II

Elenco delle cartelle sorteggiate nell'ottobre 1945, che hanno cessato di fruttare interessi col 31 dicembre 1945, e che non sono ancora state presentate per il rimborso:

Unitarie: 686 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185.

Quintuple: 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1711 - 1712 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210.

Decuple: 382 - 383 - 384 - 709 - 710 - 711 - 859 - 860 - 861 - 1956 - 1957 - 3582 - 3583 - 3584.

Ventuple: 297 - 363 - 364 - 475 - 476 - 1563 - 1564 - 1691 - 1692 - 2599 - 3421 - 3445 - 3446 - 3591 - 3592.

Cinquantuple: 152 - 176 - 210 - 224 - 231 - 273 - 1841 - 1883 - 2007 - 2048 - 2431 - 3013 - 3107 - 3150.

Roma, addì 12 dicembre 1946

(4303) *Il direttore generale:* PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(*Prima pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 13 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 006136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(*Terza pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 753; capitale del certificato: L. 3000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per spese di culto.

Numero della iscrizione 754; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1864; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso — effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1946, n. 158 — senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

Con l'occasione si avverte che, per errore di stampa, nella prima pubblicazione suindicata, il certificato n. 753 di L. 3000 è stato invece indicato col n. 574 e il capitale di L. 2000.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4304)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-*A*, n. 800, pos. 13335, rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento, in data 20 agosto 1945, a favore di Scalia Giovanni fu Giuseppe per il deposito di buoni del Tesoro nov. 5 %-1934 per l'importo complessivo di L. 1500 presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa richiesta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4199)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1946, serie *A*, numero 6576, di L. 1000 cap. nom.; serie *A*, n. 6577, di L. 2000 cap. nom.; serie *A*, n. 6578, L. 10.000 cap. nom., intestati alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto Ente titolare.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4196)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto in data 4 dicembre 1946 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Spagnuolo Catello, residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 dicembre 1946, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(4306)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.